



VERBALE ASSOCIAZIONE SANFAI ODV

L'anno 2025 il giorno 29 del mese di aprile, alle ore 20.00, presso la sede dell'Associazione, in Piazza A. Duca d'Aosta, si riunisce in seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione SANFAI ODV per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO

come da convocazione di Assemblea Straordinaria contenente luogo, data e ora, inviata agli associati in data 15/04/2025.

1. Modifiche del nuovo Statuto di ODV, da apportarsi su richiesta del RUNTS e delibere inerenti e conseguenti.
2. Varie ed eventuali.

Prende la parola il Presidente in carica Sig., Cologni Arianna la quale, riscontrata la presenza della totalità dei Consiglieri, e di n. 4 soci, fa constatare la validità dell'assemblea nel rispetto dell'art.14 dello statuto sociale per la validità dell'assemblea straordinaria per discutere e deliberare sull'ordine del giorno e chiama come segretario verbalizzante il Sig. Davide Daminelli, il quale accetta.

Sul punto 1. all'ordine del giorno prende la parola la Presidente che spiega la motivazione delle modifiche proposte.

A seguito della domanda di iscrizione al RUNTS presentata in data 04 aprile 2025 prot.rl n. 16642 Rep. n. 152473 per la sezione a) Organizzazioni di Volontariato, in data 08 aprile è stata ricevuta via PEC una comunicazione con le osservazioni dell'ufficio del RUNTS di competenza, che hanno reso necessario procedere ad alcune variazioni ed integrazioni della precedente versione dello statuto.

Il presidente illustra quindi le modifiche apportate.

Un punto specifico delle modifiche riguarda la variazione della denominazione dell'associazione. Si propone che, con le modifiche statutarie, venga approvata anche una semplificazione della denominazione che sarebbe cambiata

da "SANFAI Organizzazione di Volontariato (o ODV)"

a "SANFAI ODV" (la stessa presente nell'Atto Costitutivo)

segue una esauriente discussione alla quale partecipano i soci.

Si passa quindi alla votazione per alzata di mano.



L'assemblea approva all'unanimità le modifiche proposte, compresa la variazione della denominazione che d'ora in poi sarà "SANFAI ODV"

I soci conferiscono contestualmente al presidente il mandato per effettuare tutti gli adempimenti necessari per registrare il nuovo statuto e per effettuare tutte le eventuali pratiche ed integrazioni documentali necessarie per rispondere alle richieste di chiarimento dell'Ufficio RUNTS.

Il presidente ricorda contestualmente che le modifiche statutarie adottate sono state espressamente richieste dal RUNTS per adeguarsi al Codice del Terzo Settore e che dunque dovrebbero essere esenti dall'imposta di registro e di bollo (ai sensi dell'art.82 del CTS), imposte già pagate in precedenza per la prima registrazione dello statuto.

Sul punto 2. all'ordine del giorno chiede la parola il socio Perego Davide, il quale vorrebbe sapere se, contestualmente all'iscrizione al RUNTS, si è provveduto anche alla richiesta di adesione al riparto del 5 per mille, in modo che l'associazione possa beneficiare di questa possibilità di aiuto economico da parte dei contribuenti che glielo vorranno donare.

La presidente spiega che la richiesta è stata fatta ma che, proprio perché la pratica non è andata a buon fine entro il 10 aprile 2025, non sarà quasi sicuramente possibile usufruire del beneficio già per le dichiarazioni dei redditi 2025. La possibilità di iscriversi tardivamente c'è ma comporta una spesa di euro 250,00.

Segue un dibattito al quale prendono parte attivamente tutti i soci, al termine del quale all'unanimità si delibera di rimandare la decisione in merito dopo il che l'iscrizione al RUNTS sarà andata a buon fine.

Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da deliberare, la presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 22.05 dello stesso giorno dopo aver chiesto se vi siano rettifiche o interventi di qualsiasi tipo.

Non intervenendo nessuno, sottoscrive il presente verbale unitamente al segretario verbalizzante e ne dispone l'inserimento nel Libro dei verbali delle assemblee.

Il presidente

Arianna Cesaburi

Il Segretario

Noriko Romelli

UFFICIO LOCALE DI PONTE SAN PETER
E' copia conforme all'atto qui registrato
data 06/5/25 al n° 157
vol. 3
e atto esente
composto da originale e n° 1 allegato
allegati. Si rilascia a richiesta
NOME COGNOME ARIANNA
Il Funzionario
Arianna Cesaburi





**STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA COSTITUITA IN FORMA DI
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO AI SENSI DEL D.LGS. 117/2017
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "SANFAI ODV"**

Art. 1 - Denominazione e sede

1. E' costituita, in forma di Organizzazione di Volontariato, l'Associazione denominata: "SANFAI ODV" di seguito, in breve, "Associazione". L'associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.
2. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Levate e la sua durata è illimitata.
4. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall'Organo di Amministrazione.

Art. 2 - Finalità

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende:

L'associazione "SANFAI ODV" vuole essere espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo che si concretizza in atti finalizzate al conseguimento di obiettivi di carattere sociale, civile, culturale, promosse dai cittadini costituiti in associazione. Tutte le attività sono prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. L'associazione intende elevare i livelli di partecipazione, coesione, integrazione sociale e di appartenenza alla comunità locale da parte delle nuove generazioni. Inoltre, l'ODV intende intervenire direttamente sul territorio, valorizzando il patrimonio culturale e paesaggistico destinato alla fruizione della collettività. La valorizzazione comprende altresì la riqualificazione dei beni e delle aree sottoposti a degrado o compromessi, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici e culturali. L'Associazione SANFAI ODV vuole anche svolgere attività finalizzate all'educazione e formazione dal punto di vista culturale, al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona. Infine, l'ODV s'impegna a garantire sostegno e supporto agli individui più fragili e con maggiori difficoltà, quali anziani, famiglie bisognose e soggetti con disabilità, qualora manifestino particolari necessita.

Art. 3 - Attività di interesse generale

1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.lgs. 117/2017:

A) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'Articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni

Roberto

Michele

*Maria Laura
Giuliana
Benedetta*

*Roberto
Silvia
Michele*

*Roberto
Thos*

*Umberto
Michele*

*Galileo
F. S. S. S.*

Adriano

di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112 e successive modificazioni;

D) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, non che le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

F) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

I) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

2. In particolare l'Associazione si propone di:

- Organizzare eventi socio-culturali e ricreativi volti alla partecipazione di tutta la comunità levatese, atti a coinvolgere principalmente i giovani.
- Attuare interventi di tutela e riqualificazione di beni e aree appartenenti al territorio levatese soggette a degrado, attraverso opere di restauro paesaggistico.
- Offrire supporto ai soggetti bisognosi nel caso in cui manifestino particolari necessità.
- Collaborare con altre associazioni del territorio aventi affinità con i nostri scopi, al fine di costruire una rete di realtà presenti sul territorio.
- Collaborare con enti pubblici e privati al fine di perseguire lo scopo sociale.

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

4. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4 - Attività diverse

1. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

2. L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 5 - Raccolta fondi

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]

Left side signatures: *Amoroso*, *N. L. S. S. S.*, *Gianluca Anzani*, *Donatella Caracciolo*.

Center signatures: *Robb P...*, *Luigi P...*, *Thom P...*.

Right side signatures: *Gabriele Montinelli*, *Ullrich Laura*, *Michael P...*, *Tristano P...*, *Paolo P...*.

- 
1. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 - Ammissione

1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
2. L'Associazione può prevedere anche l'ammissione, come associati di altri Enti di Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate.
3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
4. I soci sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dell'Organo di Amministrazione.
5. L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto l'Organo di Amministrazione, deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.
6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
7. Ciascun associato ha diritto di voto. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.
2. La quota sociale, se prevista, è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo, pena la decadenza della qualifica di socio.
3. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
4. Ciascun associato ha diritto:
 - a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
 - b) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - c) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;

Adriano...
Federico...

Anna...

Nicola...
Salvo...
Michela...

Bombardi...

Roberto...

Leandro...
Illegibile...
Thao...

Alto...
Giulio...

d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;

e) di recedere in qualsiasi momento.

5. Ciascun associato ha il dovere di:

a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e, quanto deliberato dagli organi sociali;

b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;

c) versare ogni anno la quota associativa secondo l'importo e nei termini stabiliti dall'Assemblea.

Art. 8 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualifica di socio si perde in caso di decesso*, recesso, esclusione o mancato pagamento della quota.

2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene all'Organo di Amministrazione, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.

3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa. In particolare, l'Organo di Amministrazione può deliberare l'esclusione in caso di mancato pagamento della quota associativa entro il termine previsto.

4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dall'Organo di Amministrazione.

5. La delibera dell'Organo di Amministrazione che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'Associazione.

6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9 - Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall'Organo di Amministrazione o in un eventuale regolamento predisposto dall'Organo di Amministrazione e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature: Michele Sangalli
Handwritten signature: Giulio Anelli

Handwritten signature: Bordini Corrado
Handwritten signature: Delfo Pini

Handwritten signature: Gaffi Gary
Handwritten signature: Thos Ali

Handwritten signature: Ullide Luca
Handwritten signature: M. L.
Handwritten signature: Michele Poggi

Handwritten signature: Cristoforo Martinelli

3. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 10 - Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
- e) il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge

2. Gli Organi Sociali hanno la durata di 2 esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

3. Fatta eccezione per l'Organo di Controllo e per il Revisore Legale, i componenti degli Organi Sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 - Assemblea

1. L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

2. L'Assemblea è l'Organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

3. Agli associati Enti del Terzo Settore possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo Settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

5. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

6. Non può essere conferita la delega ad un componente dell'Organo di Amministrazione o di altro Organo Sociale.

7. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione dell'Organo di Amministrazione.

8. E' possibile intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato.

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like "Giulio Montanelli", "Lorenzo", "Michele", "Giovanni", "Roberto", "Antonio", "Luigi", "Marco", "Stefano", "Alessandro", "Fabio", "Dario", "Andrea", "Valerio", "Riccardo", "Matteo", "Lorenzo", "Michele", "Giovanni", "Roberto", "Antonio", "Luigi", "Marco", "Stefano", "Alessandro", "Fabio", "Dario", "Andrea", "Valerio", "Riccardo", "Matteo"]



1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti dell'Organo di Amministrazione scegliendoli tra i propri associati;
- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il programma di attività e il preventivo economico* per l'anno successivo;
- d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
- e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell'Organo di Amministrazione conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall'Organo di Amministrazione per motivi di urgenza;
- h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dall'Organo di Amministrazione;
- i) fissare l'ammontare del contributo associativo;
- j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti dell'Organo di Amministrazione.

3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede

Carlo D'Amico
Tommaso Perini

Giuseppe

Nicola Supplini
Giuseppe Angeli

Donatella Indraco
Dr. G. Perini
Michele Pres.

Giuseppe Perini
Thos. Alb.

Ulderico Lucio
M. L.

Alberto Colonna
Carlo Indraco
Marina V.

dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione, o alla sua fusione, o scissione.
5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
7. I componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
10. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Può essere visionato da tutti i soci secondo quanto stabilito nell'articolo 22 comma 5. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci.

Art. 15 - Organo di amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione è l'Organo di governo dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. L'Organo di Amministrazione è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 11 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. L'Organo di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente.
4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta

Andrea Bonelli

Fiamma Parodi

Anna Maria

Andrea Bonelli
Giuliana Ongaro
Michele Perotti

Benedetto Orsini

Orsini

Antonio

Thoselli

Ubaldo

Ubaldo

Adolfo
Galassi
Marino

l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. I componenti dell'Organo di Amministrazione svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 2 esercizi e possono essere rieletti.

Art. 16 - Competenze dell'Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività) e il bilancio consuntivo;
- f) proporre all'Assemblea dei soci l'ammontare della quota sociale annuale;
- g) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta;
- h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- j) deliberare in merito all'esclusione di soci;
- k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- l) eleggere il Presidente e il Vicepresidente o più Vicepresidenti;
- m) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti l'Organo di Amministrazione oppure anche tra i non soci;
- n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza dell'Organo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;

Paolo Rondelli

Tiziana Pizzari

Andrea Pizzi

Nikola Santini
Giacinto Argenti
Michela Pizzari

Benedetto Pizzari
Paolo Pizzari

John Pizzari
Thomas Pizzari

Michela Pizzari
Paolo Pizzari

Collegio
Consiglio
Consiglio
Consiglio

s) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro Organo Sociale.

9. Di ogni riunione dell'Organo di Amministrazione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

anti
la
rità
ivo
itto

Alto
Carlo Costantini

Young Men of
the City of New York

nel libro delle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

Nino Savelli *Benedetto* *Gabriele* *Ulderico*
Giulio *Dei* *Dei* *Dei*
U. De. Perini

Art. 18 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dall'Organo di Amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica 2 esercizi e può essere rieletto.

2. Il Presidente:

a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;

b) dà esecuzione alle delibere dell'Organo di Amministrazione;

c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;

e) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione;

f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;

g) in caso di necessita e di urgenza assume i provvedimenti di competenza dell'Organo di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

4. Di fronte agli soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 19 - Il Segretario (se previsto)

1. Il Segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e dell'Organo di Amministrazione, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda, secondo quanto previsto dall'art. 22 comma 5.

Art. 20 - Organo di Controllo e Revisione Legale

1. L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

2. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla



Handwritten signatures and notes on the left margin:
Michele P...
Gualtiero...
Michele P...

Handwritten signatures and notes at the bottom left:
Michele P...
Gualtiero...
Michele P...

Handwritten signature in the bottom center:
D... P...

Handwritten signatures and notes at the bottom right:
Gualtiero...
Michele P...
Gualtiero...

di Bergamo

6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che in tal caso deve essere costituito da Revisori Legali iscritti nell'apposito Registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore Legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito Registro.

2. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni

di Alberto Colegini

G. J. Horn Ullrich & Co
 Thos. Blair M. L.

Michelle Perre

3. I verbali, di Assemblea e Organo di Amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario.
5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste da un regolamento interno.

Art. 23 - Risorse economiche

Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:

- a) quote sociali
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- j) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- k) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 24 - Scritture contabili

L'Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

Art. 25 - Esercizio sociale

- 1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
- 2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dall'Organo di Amministrazione e devono essere approvati dall'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
- 3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità dell'articolo 13 del D.Lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.

Handwritten signatures:
Nikola Longelli
Giuseppe Angeli
Michele Perino

Handwritten signatures:
Barbara Orsini
Dario

Handwritten signatures:
Lupat Fiori
Michele Lauer
Ther Peti

Handwritten signatures:
Lorenzo
Gabriel
Mattioli

vio
cui
sa
to
go
uo,
Affetto Elogio
Gabriele Martini

il liquidatore provvederà a devolverlo a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 29 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Nikola Sorrelli. Lefter Marin. Anice Lepi
Giandomenico Orzelli. Thomas Di. Doroteo Donelli
Dimitri Orzelli. Mikiel Lupo. Tiziano Pardo
Alto Orzelli. Gabriele Martelli
Michele Pardo

